



Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle infrastrutture  
per la rilevazione presenze ed il controllo accessi del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Condizioni speciali

---

**CONSIP S.p.A.**

### **Allegato 3**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DELLE INFRASTRUTTURE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE ED IL  
CONTROLLO ACCESSI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
CONDIZIONI SPECIALI**

## *INDICE*

ARTICOLO 1 S OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 S DURATA E AFFIANCAMENTO.....	4
ARTICOLO 3 S OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA .....	5
ART. 4 S PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE.....	7
ARTICOLO 5 S DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI .....	9
ARTICOLO 6 S PIANO DELLA QUALITÀ.....	11
ARTICOLO 7 S GARANZIE.....	11
ARTICOLO 8 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	12
ARTICOLO 9 S RISORSE IMPIEGATE .....	13
ARTICOLO 10 S CONSEGNA DEI PRODOTTI.....	14
ARTICOLO 11 S VERIFICA DI FUNZIONALITÀ .....	15
ARTICOLO 12 S MONITORAGGIO.....	15
ARTICOLO 13 S PENALI.....	16
ARTICOLO 14 S CORRISPETTIVO .....	23
ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE .....	25

***CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DELLE INFRASTRUTTURE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE ED IL  
CONTROLLO ACCESSI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO***

**Articolo 1 S**

**Oggetto e luogo della prestazione**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) servizi di manutenzione delle infrastrutture per 36 mesi decorrenti dalla data di inizio attività;
  - b) servizi connessi alla gestione delle infrastrutture e più in particolare:
    1. installazione infrastrutture aggiuntive
    2. cablaggi dei punti rete ed elettrici
    3. spostamento delle apparecchiatureper mesi 36 decorrenti dalla data inizio attività che potranno essere di volta in volta richiesti e organizzati in interventi;
  - c) integrazione delle scorte di badge per mesi 36 decorrenti dalla data di inizio attività sulla base delle quantità di volta in volta richieste.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in interventi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 5 S comma 7.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione ubicate su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto indicato nel Capitolato tecnico relativamente al servizio di Call Desk.

## **Articolo 2 S**

### **Durata e Affiancamento**

1. Il presente contratto, efficace dalla sua sottoscrizione, spiega i suoi effetti per 36 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. Si precisa che, nei 15 giorni dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che

attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. L'affiancamento di inizio attività deve considerarsi interamente remunerato nel corrispettivo di cui al successivo art. 14 S.

3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 15 giorni di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. L'affiancamento di fine fornitura deve considerarsi interamente remunerato nel corrispettivo di cui al succ. art. 14 S.

### **Articolo 3 S**

#### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Art. 4 S**

##### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, prodotti software e dei Sistemi sviluppati, elaborati delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno, tutti i materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto). Si precisa che, diverranno di proprietà dell'Amministrazione tutte le parti di ricambio che nel corso delle attività contrattuali si rendano necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto della manutenzione, secondo tutte le modalità e prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 12 G del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.



## Articolo 5 S

### Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione delle infrastrutture di cui al precedente articolo 1 S comma 1 a , la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è fissata in:

Tipo apparecchiature	n° apparecchiature da mantenere
Lettori orologio	554
Tornelli	83
Passaggi monodirezionali	2
Passaggi bidirezionali	7

2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di installazione infrastrutture aggiuntive di cui al precedente articolo 1 S, comma 1 b.1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a:

Apparecchiatura	N° installazioni stimate
Lettori orologio	60
Tornelli	20

3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cablaggi dei punti rete ed elettrici di cui al precedente articolo 1 S, comma 1 b.2, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a

Tipo cablaggi	N° stimato
Punti rete	50
Punti elettrici	50

4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di

spostamento delle apparecchiature di cui al precedente articolo 1 S, comma 1 b.3,

la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a:

<b>Tipo spostamenti</b>	<b>N° stimato</b>
Spostamenti	150
Spostamenti semplici	20

5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di integrazione delle scorte di badge di cui al precedente articolo 1 S, comma 1 c, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a:

<b>Tipologia badge</b>	<b>N° stimato</b>
Badge dipendenti	15.000
Badge visitatori	15.000

6. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle prestazioni di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 14 S, comma 1.
7. L'impresa prende atto che la Consip si riserva di acquistare tali servizi, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 14 S comma 1. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei servizi di cui al precente art. 1 S comma 1 per un importo pari al 70% del relativo valore massimo di cui al succ. art. 14 S comma 1 p. a).

## **Articolo 6 S**

### **Piano della Qualità**

1. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## **Articolo 7 S**

### **Garanzie**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte

fornitrici.

## **Articolo 8 S**

### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa, entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" e il "Piano degli interventi" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro e/o il Piano degli interventi, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro e/o Piano degli interventi di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare tali documenti aggiornati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali .
4. Il Piano di lavoro e il Piano degli interventi saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire effettuando gli opportuni aggiornamenti e provvedendo alla consegna nel termine indicato dalla stessa, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di

diritto il presente contratto.

5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare i documenti di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" ed il "Piano degli interventi" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 9 S**

### **Risorse impiegate**

1. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e

autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 10 S**

### **Consegna dei prodotti**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
2. Laddove previsto, i prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale

carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"*
4. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

#### **Articolo 11 S**

##### **Verifica di funzionalità**

1. Ogni singolo intervento realizzato dall'Impresa dovrà essere sottoposto a verifiche di funzionalità secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di verifica verrà redatto relativo documento (Nota intervento quale sezione della Scheda intervento).
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica delle funzionalità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. L'esito positivo della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.

#### **Articolo 12 S**

##### **Monitoraggio**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

### **Articolo 13 S**

#### **Penali**



1. Per ogni giorno solare di ritardo (o frazione di esso) nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 14 S comma 1.
2. Per ogni giorno solare di ritardo (o frazione di esso) relativo alla consegna del Piano di Lavoro e/o del Piano degli interventi, di cui all'art. 8 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione, la Consip applicherà per ciascun documento una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 14 S comma 1.
3. Per ogni 5 giorni solari di ritardo (o frazione) relativo alla consegna presso l'ufficio di destinazione del quantitativo di badge ordinato, la Consip applicherà una penale pari ad € 20,00 (venti/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 14 S comma 1.  
  
L'Impresa prende atto che in caso di consegna difforme a quanto indicato da Consip e/o dell'Amministrazione la richiesta si considera inevasa.

4. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il mancato raggiungimento della soglia minima prevista per l'indicatore di qualità "*PCI01 – Presa in carico intervento*", di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale così determinata:
- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale, o frazione di esso, peggiorativo della soglia minima prevista da detto indicatore, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi maturati nel periodo di osservazione.
5. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il mancato raggiungimento della soglia minima prevista per l'indicatore di qualità "*RCP05 – Ritardo nella consegna di un prodotto*", di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale così determinata:
- Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, peggiorativo della soglia minima prevista da detto indicatore, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi maturati nel periodo di osservazione.

6. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il mancato raggiungimento della soglia minima prevista per l'indicatore di qualità "*RSI01 – Rispetto delle Schede di intervento*", di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale così determinata:
- Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, peggiorativo della soglia minima prevista da detto indicatore, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S comma 1.
7. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il mancato raggiungimento della soglia minima prevista per l'indicatore di qualità "*RPI01 – Rispetto del Piano degli interventi*", di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale così determinata:
- Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, peggiorativo della soglia minima prevista da detto indicatore, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo maturato nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 14 S comma 2.

8. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il mancato raggiungimento anche di una sola delle soglie minime previste per gli indicatori di qualità *TRI02 Tempestività di intervento – Intervento on site* e *TRI03 Tempestività di ripristino on site*, di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
- 1% (unopercento) del canone del servizio di cui al successivo art 14 S comma 2 relativo al periodo di riferimento per ogni punto percentuale, o frazione di esso, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste da detti indicatori, fino ad un massimo per ciascun indicatore, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del detto canone maturato nel periodo di riferimento.
9. Al termine di ogni periodo di riferimento, in relazione all'indicatore di qualità "*NRO01 – Numero massimo di rilievi tollerati*" qualora il numero di rilievi formalizzati ecceda il numero massimo tollerato di cui al Piano della qualità, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:

- Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni rilievo eccedente il numero massimo tollerato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo (globale) di cui al successivo art. 14 S, comma 1.

10. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 14 S comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

11. La Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1;
- ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S, comma 1;

12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 14 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di

tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 14 S comma 1.

## **Articolo 14 S**

### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 5 S, è pari a Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_), così suddiviso:
  - a) servizi di manutenzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 S, comma 1 punto a) è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
  - b) servizi connessi alla gestione delle infrastrutture di cui all'art. 1 S, comma 1 punto b) è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
  - c) integrazione delle scorte di badge di cui all'art. 1 S, comma 1 punto c) è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
2. Il canone mensile per il servizio di manutenzione è pari ad Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_), salvo le eventuali modifiche in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 3.
3. Il canone mensile di manutenzione è calcolato in base al numero di apparecchiature affidate in manutenzione e sarà applicato dal mese successivo alla avvenuta variazione alla quotazione forfettaria, ricavata sulla base dei prezzi complessivi offerti e del dimensionamento indicato nel Capitolato tecnico, di cui

al precedente art. 5 S comma 1, pari a:

- singola apparecchiatura di rilevazione presenze: Euro \_\_\_\_\_=  
(\_\_\_\_\_/00)
- singola apparecchiatura di controllo accessi: Euro \_\_\_\_\_=  
(\_\_\_\_\_/00)

4. I prezzi unitari per i servizi connessi alla gestione delle infrastrutture, ricavati sulla base dei prezzi complessivi offerti e del dimensionamento indicato nel Capitolato tecnico, di cui al precedente art. 5 S commi 2, 3 e 4, sono pattuiti come segue:

Servizio /attività	Euro
Installazione singola apparecchiatura di rilevazione presenze	_____
Installazione singola apparecchiatura di controllo accessi	_____
Singolo cablaggio strutturato dati	_____
Singola predisposizione punto elettrico	_____
Spostamento semplice	_____
Spostamento singola apparecchiatura di rilevazione presenze	_____

5. I prezzi unitari per il servizio di integrazione delle scorte di badge, ricavati sulla base dei prezzi complessivi offerti e del dimensionamento indicato nel Capitolato tecnico, di cui al precedente art. 5 S comma 5, sono pattuiti come segue:

Tipologia di badge	Euro
Singolo badge Dipendente	_____



Tipologia di badge	Euro
Singolo badge Visitatore	_____

6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. I prezzi unitari ed il canone mensile, ancorchè ricavati sulla base dei prezzi complessivi offerti e del dimensionamento indicato nel Capitolato tecnico, sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### **Articolo 16 S**

##### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
  - per il servizio di manutenzione: il corrispettivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 S, comma 3, quale risultante dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, secondo le modalità indicate nel Capitolato;
  - per i servizi connessi alla gestione delle infrastrutture: un importo

commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, secondo le modalità indicate nel Capitolato;

- per i servizi di integrazione delle scorte di badge: un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, secondo le modalità indicate nel Capitolato.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (manutenzione, installazione apparecchiature, cablaggio, spostamento e integrazione delle scorte di badge) ed al periodo di competenza. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
3. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice C.A.B. \_\_\_\_\_.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine



ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Roma, li \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dott. Danilo Oreste Broggi

il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 9 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 10 S - Consegna dei prodotti;



Articolo 13 S - Penali .

L'Impresa

il legale rappresentante

---